



TRIBUNALE DI LOCRI

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il giudice dell'esecuzione,
visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
rilevato che l'art. 83, comma 1, D.L. cit., dispone che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;
rilevato altresì che a mente del comma 3 dello stesso articolo le disposizioni del comma 1 non operano (tra l'altro) per le *“cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”*;
considerato dunque che le udienze di vendita previste fino al 15 aprile 2020 non ricadono in alcuna delle eccezioni previste dal D.L. cit.;
rilevato che le vendite delegate non fanno eccezione al principio secondo cui tutte le udienze fino al 15 aprile 2020 devono essere rinviate;



considerato che, nel raffronto tra la perdita economica derivante dagli oneri pubblicitari per la vendita che deve essere differita e le esigenze sanitarie che hanno ispirato la normativa sopra descritta, devono essere preferite queste ultime, che sono dettate dalla necessità di preservare la pubblica incolumità;

P.Q.M.

- dispone il differimento dell'esperimento d'asta, che risulta fissato il 26 marzo 2020, a data successiva al 30 giugno 2020;
- manda al professionista delegato ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione";
- dispone che le cauzioni eventualmente già ricevute alla data della comunicazione del presente provvedimento siano trattenute, dovendo essere considerate valide per il successivo esperimento di vendita, salvo che gli offerenti formulino richiesta di restituzione;
- invita la Cancelleria e i gestori incaricati delle vendite a non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al primo punto (**stante l'intervenuta revoca**) e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Decreto redatto e trasmesso telematicamente con l'applicativo "console del magistrato" in data 21 marzo 2020.

Il giudice dell'esecuzione
dott. Giuseppe Cardona

